



Informativa sul trattamento di dati personali nell'ambito delle segnalazioni di violazioni (c.d. *whistleblowing*)

La Camera di Commercio di Verona, intende fornire le seguenti informazioni, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR o Regolamento UE), in merito al trattamento dei dati personali effettuato dall'Ente camerale a seguito della ricezione di segnalazioni di violazioni ai sensi del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (c.d. *whistleblowing*).

1. Titolare del trattamento e DPO – Data Protection Officer

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona, con sede in Corso Porta Nuova n. 96 - 37122 Verona, fax 045/8085789, email protocollo@vr.camcom.it, PEC cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it. Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un proprio DPO - Data Protection Officer o RPD - Responsabile della protezione dei dati personali (dati di contatto: rpd@vr.legalmail.camcom.it).

2. Origine dei dati, finalità e basi giuridiche del trattamento

I dati personali vengono trattati dalla Camera di Commercio di Verona allo scopo di ricevere e gestire segnalazioni di violazioni presentate ai sensi del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24. Tali dati vengono acquisiti direttamente dal segnalante, il quale, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala violazioni delle quali sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.

I dati personali acquisiti si riferiscono al soggetto segnalante, alle persone indicate come responsabili delle violazioni (segnalato), nonché a persone che a vario titolo sono coinvolte nelle vicende segnalate.

A tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, è opportuno che il medesimo ometta o rimuova dalla segnalazione e dai suoi allegati ogni riferimento alla sua identità.

Ricevuta la segnalazione, la Camera di Commercio di Verona svolgerà l'attività istruttoria finalizzata a verificare la fondatezza di quanto segnalato, nonché eventualmente ad intraprendere azioni disciplinari e/o giudiziarie nei confronti dei responsabili delle violazioni.

La base giuridica del trattamento di dati comuni (dati identificativi del segnalante, dell'autore delle violazioni o di altre persone a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate) è da individuarsi nell'adempimento di un obbligo legale e nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR.

3. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale mancato conferimento

Il conferimento dei dati personali del segnalante sono necessari ai fini dell'applicazione al medesimo delle tutele previste D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Eventuali segnalazioni anonime saranno prese in considerazione dalla Camera di Commercio solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato, circostanziato e reso con dovizia di particolari, tale da far emergere fatti e situazioni relazionabili a contesti determinati.

E' rimessa, invece, a ciascun segnalante la decisione circa quali ulteriori dati personali conferire. Maggiori sono i dettagli presenti nella segnalazione, maggiori saranno le possibilità per la Camera di Commercio di intervenire nell'interesse dell'integrità della Pubblica Amministrazione.

4. Autorizzati, responsabili del trattamento, destinatari e modalità del trattamento

I dati personali saranno trattati esclusivamente da personale autorizzato e con l'impiego di misure finalizzate a garantire la riservatezza dei dati stessi. In particolare saranno trattati dal RPCT, dal personale assegnato all'Ufficio Segreteria Presidente e Segretario Generale limitatamente ai fini del monitoraggio della casella di posta elettronica segnalazioni@vr.camcom.it e per la protocollazione in forma riservata della documentazione pervenuta, nonché dal personale di supporto di cui il RPCT si avvalga ai fini dell'accertamento dei fatti segnalati, previamente istruito sugli obblighi di riservatezza ed autorizzato al trattamento di dati personali.

I dati possono inoltre trattati da soggetti esterni formalmente nominati dal Titolare del trattamento quali Responsabili del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie: società che erogano servizi tecnico-informatici, di gestione e conservazione documentale e di comunicazione telematica.

I dati personali potranno, altresì, essere trasmessi all'Autorità giudiziaria o contabile, i quali opereranno, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, in qualità di Titolari autonomi del trattamento.

5. Periodo di conservazione dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati fino a conclusione delle indagini finalizzate ad accertare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. Successivamente saranno conservati per la durata di cinque anni, salvo il caso in cui ad essi consegua l'avvio di procedimenti disciplinari o giudiziari. Ricorrendo tale ipotesi, i dati raccolti saranno conservati illimitatamente.

6. I suoi diritti

In ogni momento il segnalante potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento, i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, il segnalante ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo nei casi previsti dal Regolamento UE, mediante richiesta inviata al Titolare (dati al punto 1). Potrà altresì proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, qualora il trattamento sia effettuato in violazione delle disposizioni vigenti.

La segnalazione e l'identità del segnalante sono sottratti all'esercizio dei diritti di accesso documentale e civico. Nell'ambito del procedimento penale eventualmente instaurato, l'identità del segnalante è coperta da segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.c.

Nell'ambito del procedimento eventualmente instaurato dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare eventualmente avviato, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata qualora la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso espresso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Ultimo aggiornamento 26 settembre 2023